



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 43/14/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS (PROC. N. 04/DDA/GDS)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO, altresì, l'art. 17 del Decreto, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, di seguito Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/29, pervenuta in data 14 aprile 2014 (prot. n. DDA/0000009), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione Tutela Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l., Eagle Pictures S.p.A., Lucky Red S.r.l., Notorious Pictures S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito <http://torrentz.pro>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere cinematografico molte delle quali licenziate ai propri associati della FAPAV stessa, tra le quali sono state specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- *“Jimmy P.”* all'URL  
<http://torrentz.pro/Jimmy-P-2013-iTALiAN-BDRip-XviD-TRL-download-torrent-46A1CC5301636AC35103885953AAAB06AF2C9453.php>;
- *“Lei”* all'URL  
<http://torrentz.pro/Lei.2014.iTALiAN.BDRip.XviD-7R1.avi-download-torrent-AA0EF5F86D6D62296117CDCAB0CDE07A8B049A37.php>;
- *“12 anni schiavo”* all'URL  
<http://torrentz.pro/12-Anni-Schiavo.2013.iTALiAN.DVDRip.XviD-REV-download-torrent-147016022AB45D5EBB8D441C5793169242482BAE.php>;
- *“Divergent”* all'URL  
<http://torrentz.pro/Divergent.iTALiAN.MD.TELESYNC.V2.XviD-REV%5BMT%5D-download-torrent-28665ABD75C037C46832738EF377F3F5AC1E2F01.php>;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- “*Khumba*” all’URL  
<http://torrentz.pro/Khumba.2013.iTALiAN.MD.720p.BluRay.x264-BmA.mkv-download-torrent-07AF227C5B1F8968949DE4F3DE609244C533715B.php>;
- “*Tutto sua madre*” all’URL  
<http://torrentz.pro/Tutto.Sua.Madre.2014.iTALiAN.BDRip.XviD-7R1.avi-download-torrent-4B081F4F9530CC06E6AD62B9302FFE602BC8F59A.php>;
- “*A proposito di Davis*” all’URL  
<http://torrentz.pro/A-proposito-di-Davis.2014.iTALiAN.BDRip.XviD-7R1.avi-download-torrent-FE2BD2CABB6F3C6BA596BC5C4B115812E51EDD87.php>;
- “*Nebraska*” all’URL  
<http://torrentz.pro/Nebraska.2013.iTALiAN.MD.BDRip.XviD-BmA.avi-download-torrent-4853163905772AEB4945D26AACC996CA9AF4546B.php>;
- “*Capitan Harlock*” all’URL  
<http://torrentz.pro/Capitan.Harlock.3D.2014.iTALiAN.BDRip.XviD-7R1.avi-download-torrent-9C7A1D9FB3DE7FB5DF5ED766440794219AA6D6E5.php>;
- “*La bella & la bestia*” all’URL  
<http://torrentz.pro/La-Bella-e-la-Bestia.2014.iTALiAN.BDRip.XviD-7R1.avi-download-torrent-B0BCD996DB0E43FEDFC276F6A8D4550CCDAC9AF6.php>.

La FAPAV ha dichiarato, inoltre, che “*data l'assenza sul sito internet di un riferimento del gestore del sito stesso, non è stato possibile inviare notifica con richiesta di rimozione*”.

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza è emerso che sono effettivamente accessibili, agli URL sopra indicati, riproduzioni delle opere sopra elencate, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. È stata altresì rilevata l’accessibilità ad una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante FAPAV dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Inoltre, le opere oggetto di istanza sono tutte recenti e, in taluni casi, tuttora in corso di programmazione nelle sale cinematografiche. Questi elementi hanno indotto a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.
3. Dalle verifiche svolte è emerso, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito internet <http://torrentz.pro> risulta registrato dalla società Lev Valit con sede legale in Praga, domicilio Holubinkova 168 Praga 11000, Repubblica Ceca; i contatti forniti sono il telefono n. +1.79114051111, il cui prefisso geografico appartiene peraltro all’America settentrionale, e l’indirizzo email [webmaster@torrentz.pro](mailto:webmaster@torrentz.pro); i servizi di *hosting* risultano afferenti alla società CloudFlare, 665 3rd Street, Suite 207, San Francisco CA 94107, Stati Uniti d’America; i *server* impiegati risultano afferenti alla



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

società CloudFlare, Inc., con sede negli Stati Uniti, e localizzati in Belgio; circa il 7,6% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.

4. Con comunicazione del 17 aprile 2014, n. prot. DDA/0000026, la Direzione Servizi Media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 04/DDA/GDS relativo alla predetta istanza DDA/29, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione ha, altresì, rappresentato di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del Regolamento, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonché della circostanza che la stessa è pervenuta da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del medesimo Regolamento.
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <http://torrentz.pro> oggetto di istanza, in data 17 aprile 2014 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del Decreto, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata in pari data all'unico indirizzo attraverso il quale è verosimilmente possibile stabilire un contatto con il gestore del sito, ovvero il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.
6. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 17 aprile 2014, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del Decreto né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento.
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria risulta che il sito oggetto dell'istanza rende accessibile una significativa quantità di opere digitali attraverso *file torrent*, ovvero codici alfanumerici di collegamento, per mezzo dei quali gli utenti sono posti nella condizione di interagire ai fini della fruizione delle opere digitali, che il soggetto FAPAV dichiara essere di titolarità dei propri associati BIM Distribuzione S.r.l., Eagle Pictures S.p.A., Lucky Red S.r.l., Notorious Pictures S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano sulle opere oggetto di istanza.
8. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria risulta confermata la titolarità in capo ai soggetti rappresentati dal soggetto istante dei diritti di sfruttamento per il territorio italiano delle opere digitali oggetto di istanza, come attestato dai relativi numeri di nulla osta per la proiezione al pubblico rilasciati, per ogni singola opera, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per il Cinema (di seguito, n. nulla osta): "*Jimmy P*", n. nulla osta 108279 - BIM



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Distribuzione S.r.l.; “Lei”, n. nulla osta 108250 - BIM Distribuzione S.r.l.; “12 anni schiavo”, n. nulla osta 1081191 - BIM Distribuzione S.r.l.; “Divergent”, n. nulla osta 108339 - Eagle Pictures S.p.A.; “Khumba”, n. nulla osta 108019 - Eagle Pictures S.p.A.; “Tutto sua madre”, n. nulla osta 108096 - Eagle Pictures S.p.A.; “A proposito di Davis”, n. nulla osta 108157 - Lucky Red S.r.l.; “Nebraska”, n. nulla osta 108014 - Lucky Red S.r.l.; “Capitan Harlock”, n. nulla osta 108005 - Lucky Red S.r.l.; “La bella e la bestia”, n. nulla osta 108211 - Notorious Pictures S.p.A.. Dai riscontri effettuati sul sito in questione, risulta, invece, confermata l’accessibilità a queste e altre opere digitali di cui molte afferenti alle società per conto delle quali FAPAV ha presentato l’istanza, ciò configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della legge n. 633/41.

9. Non si ritiene, peraltro, che l’accesso a tali opere digitali sul sito <http://torrentz.pro> possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41.
10. L’art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d’autore, l’Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l’Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori di servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e), del Regolamento, nell’ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie.
11. L’art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l’Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all’art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente, verso una pagina internet redatta secondo le modalità definite dall’Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore.

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un ordine di disabilitazione dell’accesso al sito <http://torrentz.pro>, univocamente identificato dal nome di dominio, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l’allegato A al presente provvedimento;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://torrentz.pro>, univocamente identificato dal nome di dominio, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Roma, 5 maggio 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani